



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO INTERESSATO
POLIZIA URBANA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 4 Del 26-02-2022

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
-----------------	--

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), poiché lo stesso costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Accertato che in vari fondi di terreno insistono piante di pino infestate dalla processionaria;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente adottare i provvedimenti atti ad eliminare inconvenienti pregiudizievoli per la salute dell'uomo e degli animali domestici;

Atteso che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private a cura e spese dei proprietari;

Visto il Decreto Ministeriale 20 maggio 1926 dove sono individuate le principali forme patologiche delle piante del verde urbano;

Visto il Decreto 30/10/2007 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria;

Visto il D.R.S. n.3080/2016;

Visto l'art. 50, comma 5° del D.to L.vo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

ORDINA

A tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove insistono piante di pino o cedri infestate dalla processionaria:

1. Di intervenire obbligatoriamente e **IMMEDIATAMENTE**, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi devono essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e bruciarli;
2. Il divieto di depositare rami con nidi di processionaria nella raccolta degli sfalci domiciliare;

AVVERTE

Che il Comando di Polizia Locale provvederà ad elevare a carico degli inadempienti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi della L. n.116 del 20.5.2003.

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale, è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite affissione sul sito internet del Comune.

Trasmettere copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza: Prefettura di Enna, Unità operativa interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico di Enna via IV Novembre n. 10, ASP n. 4 di Enna, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Enna, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna.

Il Responsabile del procedimento
F.to Abbate Giancarlo Angelo

Il SINDACO
F.to DOTT. FASCIANA GIUSEPPE